DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1971

che concede un contributo del Fondo sociale europeo alla Repubblica francese per spese concernenti operazioni di riqualificazione professionale effettuate dal « Ministère du travail, de l'emploi et de la population »

(Fascicoli FSE nn. 7129, 7130, 71043, 71044)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(72/73/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio (2), in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che definisce le condizioni in cui si ravvisa la situazione di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, a), del regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo (3),

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (4),

viste le richieste del 30 dicembre 1970 e del 15 giugno 1971 presentate dalla Repubblica francese al fine di ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione professionale per un importo complessivo di FF 33 656 445,37,

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo, dell'8 dicembre 1971,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione professionale effettuate sotto la responsabilità ed a carico del « Ministère du travail, de l'emploi et de la population » ;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e concernono operazioni terminate nel periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1969, sono state validamente presentate nei termini fissati dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

considerando che dall'esame di tali richieste, nonché dalla verifica dei relativi elementi di fatto e contabili risulta che esse sono conformi alle prescrizioni della regolamentazione in vigore, con riserva tuttavia di quanto segue : a causa di una errata interpretazione dell'articolo 5 a) del regolamento n. 9, alcune somme non sono state ricomprese nel calcolo delle spese da prendere in considerazione conformemente all'articolo anzidetto ; l'importo corrispondente alla rettifica dei calcoli suddetti è di FF 586 384,55, che devono essere quindi aggiunti all'importo richiesto ;

considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dal predetto ministero, aumentando l'importo richiesto di FF 586 384,55, sicché il contributo da concedere è così fissato a FF 33 656 445,37 + FF 586 384,55, ossia FF 34 242 829,92 ;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere dell'8 dicembre 1971, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi suesposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica francese per ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo alle spese sostenute dal « Ministère du travail, de l'emploi et de la population », per operazioni di riqualificazione professionale terminate nel corso del periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1969, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo di FF 34 242 829,92.

Articolo 2

Il contributo del Fondo sociale europeo concesso alla Repubblica francese è stabilito a FF 34 242 829,92 (equivalente a 6 165 224,80 u.c.).

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.